

CIRCOLARE N. 16
27 GIUGNO 2013

Aumento imposta di bollo fissa

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

L' art. 7-bis comma 3 del Decreto Legge n. 43/2013, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, **in vigore dal 26 giugno 2013**, prevede che l'imposta **fissa di bollo attualmente stabilita in Euro 1,81 e in Euro 14,62 euro ovunque ricorra sia aumentata, rispettivamente, a Euro 2,00 e ad Euro 16,00**.

Il gettito di detto incremento è destinato a far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

La nuova imposta fissa di Euro 16,00 si applica, tra l'altro, a:

- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche);
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti;
- istanze, petizioni, ricorsi, e relative memorie diretti agli uffici dell'amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento;
- atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme a coloro che ne abbiano fatto richiesta;
- libro giornale e libro degli inventari (per le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in tal caso si rimanda alla circolare di Studio n. 36/2012 disponibile in www.fiscoimpresa.com);
- atti di notorietà.

La nuova imposta fissa di Euro 2,00 si applica tra l'altro a:

- fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria (l'imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47);
- estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47.

Si rammenta che ai fini che qui principalmente interessano la disposizione riguardo all'imposta di bollo fissa sulle fatture si riferisce alle fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.P.R. n. 633/72 emesse in presenza di dichiarazione di intento nei confronti di esportatori abituali, ovvero alle fatture e ai documenti di addebito in genere riguardanti operazioni esenti/non soggette ad IVA (di valore superiore ad euro 77,47).

A parte l'ipotesi di pagamento in modo virtuale, l'imposta di bollo fissa viene corrisposta mediante l'apposizione, sul documento interessato, del "contrassegno telematico" emesso dagli intermediari abilitati. Pertanto, **già dal 26 giugno 2013**, tali intermediari (le tabaccherie) devono rilasciare i contrassegni da Euro 2,00 e da Euro 16,00.

Si pone il problema dell'utilizzo, e relativa integrazione, di eventuali contrassegni da Euro 1,81 e da Euro 14,62 ancora posseduti.

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. 3 aprile 2006, n. 11 affermò che in assenza di disposizioni normative che limitino le funzioni delle «emettitrici», deve ammettersi la possibilità di richiedere l'emissione di contrassegni di qualsiasi importo. Pertanto, dovrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo, anche in ragione del limite minimo di 1 euro fissato dall'art. 3 comma 2 del DPR 642/72 per i contrassegni) poter essere richiesta l'emissione di contrassegni da Euro 0,19 e da Euro 1,38 per poter integrare i vecchi. Detta integrazione, tra l'altro, fu espressamente consentita proprio con la predetta circolare, se pur in riferimento alle "vecchie" marche da bollo, ma sarebbe davvero iniquo il contrario.

Si ricorda, inoltre, che non sussiste alcun limite temporale all'utilizzo dei contrassegni rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi.

Infine, giova evidenziare che la responsabilità per il mancato assoggettamento ad imposta fissa di bollo (pensiamo al caso classico delle fatture per prestazioni mediche) è a carico di chi forma il documento, ma sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento (quindi, sempre nel caso di prestazioni mediche, anche il paziente).